

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di _____

Oggetto: partecipazione a TARGET2-Banca d'Italia tramite T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA).

Il/la _____
(di seguito il richiedente),
con sede legale in _____
(indirizzo)

(città)

(stato)

legalmente rappresentat da _____,
chiede di perfezionare un rapporto di partecipazione al sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia tramite uno o più T2S DCA a partire dal _____
(giorno mese anno)

Al riguardo il richiedente:

- a) dichiara di aver preso visione della guida informativa sul sistema TARGET2-Banca d'Italia (Sistema TARGET2-Banca d'Italia - Guida per gli aderenti) – disponibile sul sito web della Banca d'Italia “ www.bancaditalia.it ” ;
- b) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano il rapporto di conto T2S DCA in TARGET2-Banca d'Italia, allegate alla presente lettera-contratto (Allegato 1 e relative Appendici – di seguito denominati Condizioni)
- c) autorizza la Banca d'Italia ad accedere alle informazioni relative alle operazioni in titoli regolate sui T2S DCA e sui rispettivi conti titoli accesi presso i depositari centrali per effettuare analisi di sistema a livello aggregato;
- d) dichiara di essere a conoscenza che per l'apertura di ciascun T2S DCA deve farne richiesta per iscritto alla Banca d'Italia e deve allegare alla richiesta i moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla Banca d'Italia, debitamente compilati;

e) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto rende noti i seguenti indirizzi per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

_____ (indirizzo)

_____ (città) _____ (stato)

n° di fax: _____
_____ (prefisso internazionale) _____ (indicativo dello Stato) _____ (indicativo della località) _____ (n° di fax)

indirizzo SWIFT: _____

indirizzo PEC: _____

f) allega alla presente lettera-contratto:

- le Condizioni (Allegato 1 con le relative Appendici);
- l'Elenco dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency (Allegato 2).

_____, _____
(luogo) (data)

(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1341 comma 2 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le seguenti norme:

- Con riferimento alle 'Condizioni' gli articoli: 18 (Requisiti di sicurezza); 20 (Meccanismo di indennizzo) insieme all'Appendice II; 21 (Regime di responsabilità) e Appendice IV paragrafi 2 e 6; 22 (Regime probatorio); 23 (Durata e cessazione ordinaria dei conti DCA); 24 (Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione); 26 (Diritti di pegno e compensazione della Banca d'Italia); 29 (Comunicazioni); 30 (Rapporto

contrattuale con il fornitore dei servizi di rete T2S); 31 (Procedura di modifica); 32 (Diritti dei terzi); 33 (Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento).

- Con riferimento all'Appendice IV il paragrafo 2 (Misure di business continuity).

(firma del legale rappresentante)

**CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN
CONTO IN CONTANTI DEDICATO T2S (CONTO T2S DCA) IN TARGET2-BANCA
D'ITALIA**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito «Condizioni»), si applicano le definizioni seguenti:

- per auto-collateralizzazione si intende il credito infragiornaliero concesso dalla banca centrale nazionale dell'area dell'euro (BCN) in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto T2S DCA non ha fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli detenuti dal titolare del conto T2S DCA (garanzia su stock). Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste di due operazioni distinte, una per la concessione dell'auto-collateralizzazione e l'altra per il rimborso e può includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 16 del presente contratto, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento, quando l'auto-collateralizzazione è concessa;
- per «Contingency Solution» (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency;
- per conto T2S in contanti dedicato (conto T2S DCA) (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-Banca d'Italia e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;
- per ordine di trasferimento di liquidità immediato si intende l'istruzione di effettuare un ordine di trasferimento di liquidità da un conto T2S DCA a un conto PM, un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto T2S DCA ovvero un ordine di trasferimento di liquidità da un conto T2S DCA a un altro conto T2S DCA in tempo reale al momento della ricezione dell'istruzione;

- per ordine di trasferimento di liquidità predefinito si intende l'istruzione di trasferire un ammontare di fondi da un conto T2S DCA a un conto PM da eseguire soltanto una volta in un certo momento o al verificarsi di un dato evento;
- per adeguamento di liquidità si intende l'autorizzazione data dal titolare di un conto T2S DCA al proprio CSD (depositario centrale di titoli) partecipante o alla Banca d'Italia mediante un accordo contrattuale speciale debitamente documentato e registrato nei Dati statici di effettuare trasferimenti di liquidità tra un conto T2S DCA e un conto PM o tra due conti T2S DCA;
- per ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto T2S DCA a un conto PM;
- per ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto T2S DCA;
- per ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi i) da un conto T2S DCA a un altro conto T2S DCA collegati allo stesso conto PM principale; o ii) da un conto T2S DCA a un altro conto T2S DCA detenuti dallo stesso soggetto giuridico;
- per conto PM principale si intende il conto PM al quale un conto T2S DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata;
- per ordine di trasferimento di liquidità automatico si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di contanti o «tutto il contante» disponibile nel conto T2S DCA di T2S da un conto T2S DCA a un conto PM da eseguire in modo ripetitivo in un momento definito o al verificarsi di un evento definito all'interno del ciclo di elaborazione di T2S fino alla cancellazione dell'ordine o alla scadenza del periodo di validità dello stesso;
- per dati statici si intende l'insieme di attività economiche, specifiche del titolare del conto T2S DCA o della banca centrale, in T2S e possedute rispettivamente da tale titolare di conto T2S DCA o dalla banca centrale, che T2S richiede per elaborare i dati sulle transazioni relativi a quel titolare di conto T2S DCA o banca centrale;
- per codice identificativo BIC si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;
- per codice ISO del paese si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 3166 -1;

- per giornata lavorativa o giornata lavorativa di TARGET2 si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V;
- per capacity opinion si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni;
- per banche centrali si intendono le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse a TARGET2;
- per BCN connessa a TARGET2 si intende una BCN, diversa da una BCN dell'Eurosistema che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per ente creditizio si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico bancario o comunque operante in Italia ai sensi dell'articolo 16 dello stesso Testo unico che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;
- per BCN dell'area dell'euro si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l'euro;
- per BC dell'Eurosistema si intende la Banca centrale europea (BCE) o una BCN dell'area dell'euro;
- per evento di default si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la Banca d'Italia o qualunque altra BC, tra cui:
 - a) il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 5 o dei requisiti stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i);
 - b) l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;
 - c) la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- d) la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;
- e) la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
- f) il caso in cui il partecipante è divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero è ritenuto tale dalla propria BC;
- g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto PM o conto T2S DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante sono soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;
- h) il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;
- i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;
- j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante;

- per procedure di insolvenza si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²;
- per fornitore dei servizi di rete TARGET2 si intende il fornitore delle connessioni informatiche di rete incaricato dal Consiglio direttivo della BCE per l'immissione di messaggi di pagamento in TARGET2;
- per fornitore dei servizi di rete T2S si intende l'impresa che ha concluso con l'Eurosistema un contratto di licenza per la fornitura di servizi di connettività nel quadro di T2S;
- per «impresa d'investimento» si intende un'impresa d'investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti individuati nell'art. 4-*terdecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modificazioni, a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:

- a) autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/CE; e
- b) abilitata a svolgere le attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, e collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modificazioni;

² Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45).

- per beneficiario, eccetto quando utilizzato nell'articolo 28 delle presenti Condizioni, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto T2S DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
- per ordinante si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto T2S DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
- per ordine di pagamento si intende un ordine di trasferimento di liquidità da un conto T2S DCA a un conto PM, da un conto PM a un conto T2S DCA o da un conto T2S DCA ad un altro conto T2S DCA;
- per modulo PM si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati sui conti PM;
- per conto PM si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell'Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:
 - a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2;
 - b) regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell'Eurosistema;
- per Single Shared Platform si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP;
- per TARGET2-Securities (T2S) o "piattaforma T2S" si intende l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD partecipanti e alle BC dell'Eurosistema che consentono l'attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale;
- per BCN fornitrici della SSP si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell'interesse dell'Eurosistema;
- per 4BC si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d'Italia e il Banco de España nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma T2S nell'interesse dell'Eurosistema;
- per modulo di raccolta dei dati statici si intende il modulo predisposto da Banca d'Italia allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2-Banca d'Italia ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi,
- per sospensione si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla Banca d'Italia;

- per T2S GUI si intende il modulo sulla piattaforma T2S che consente ai titolari di conti T2S DCA di ottenere informazioni in linea e permette loro di immettere ordini di pagamento;
- per TARGET2-Banca d'Italia si intende il sistema componente di TARGET2 di Banca d'Italia;
- per TARGET2 si intende l'insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC;
- per sistema componente di TARGET2 si intende qualsiasi sistema di regolamento lordo in tempo reale delle BC dell'Eurosistema che fa parte di TARGET2;
- per partecipante a TARGET2 si intende un partecipante in un sistema componente di TARGET2;
- per partecipante (participant) o partecipante diretto (direct participant) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto in contante dedicato (titolare di conto T2S DCA) e/o un conto TIPS in contanti dedicato (titolare di un conto TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema;
- per malfunzionamento tecnico di TARGET2 si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico di TARGET2- Banca d'Italia, compresa la SSP o la piattaforma T2S, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata lavorativa nel rispettivo sistema componente di TARGET2- Banca d'Italia;
- per liquidità disponibile si intende il saldo positivo sul conto T2S DCA ridotto dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati;
- per depositario centrale di titoli partecipante o CSD partecipante si intende un CSD che ha sottoscritto il contratto quadro T2S;
- per A2A ovvero applicazione-applicazione si intende una modalità di connettività che permette al titolare di un conto T2S DCA di scambiare informazioni con applicativi software sulla piattaforma T2S;
- per U2A o modalità utente-applicazione si intende una modalità di connettività che permette al titolare di un conto T2S DCA di scambiare informazioni con applicativi software sulla piattaforma T2S attraverso un'interfaccia grafica per l'utente;
- per nome distintivo T2S o T2S DN si intende l'indirizzo di rete per la piattaforma T2S che deve essere incluso in tutti i messaggi indirizzati al sistema;
- per succursale si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

- per ordine di pagamento non regolato si intende un ordine di pagamento che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato;
- per regolamento lordo in tempo reale si intende l'elaborazione e il regolamento di ordini di pagamento in tempo reale effettuato operazione per operazione;
- per modulo di informazione e controllo (ICM) (Information and Control Module) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto PM di ottenere informazioni online e immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency;
- per messaggio di rete ICM (ICM broadcast message) si intendono le informazioni rese simultaneamente disponibili a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo selezionato di titolari di conto PM attraverso l'ICM;
- per servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS) (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS;
- per piattaforma TIPS si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS;
- per BCN fornitrici della piattaforma TIPS (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de Espana, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema;
- per conto in contanti dedicato TIPS (conto TIPS DCA) (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) si intende un conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-Banca d'Italia, e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantaneo ai propri clienti;
- per ordine di pagamento istantaneo (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario con notifica pressoché immediata all'ordinante,
- per richiesta di richiamo (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio dal titolare di conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato;

- per risposta positiva al richiamo (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta;
- per ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA;
- per ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti T2S DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti T2S DCA.

Articolo 3

Appendici

1. Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:

Appendice I: Parametri dei conti in contanti dedicati T2S (T2S DCA) -
specifiche tecniche;

Appendice II: Meccanismo di indennizzo di TARGET2 in relazione all'apertura e
al funzionamento del conto T2S DCA;

Appendice III: Fac-simile dei capacity e country opinion;

Appendice IV: Procedure di business continuity e di contingency;

Appendice V: Giornata operativa;

Appendice VI: Schema tariffario.

2. In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

- 3.

Articolo 4

Descrizione generale di TARGET2

1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.
2. Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-Banca d'Italia:
 - a) operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;
 - b) regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;
 - c) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;
 - d) regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;
 - e) regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;
 - f) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;
 - fa) ordini di pagamento istantaneo;
 - fb) risposte positive al richiamo;
 - fc) ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e
 - g) qualunque altra operazione in euro diretta a partecipanti a TARGET2.
3. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale sono immessi ed elaborati tutti gli ordini di pagamento e con la stessa modalità tecnica sono ricevuti in modo definitivo i pagamenti. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS. La Banca d'Italia è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP e delle 4BC sono considerati atti ed omissioni della Banca d'Italia, per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 21. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i titolari di conti T2S DCA e le BCN fornitrici della SSP o le 4BC quando queste ultime agiscono in tale veste. Le

istruzioni, i messaggi o le informazioni che un titolare di conto T2S DCA riceva dalla SSP o dalla piattaforma T2S, o invii a queste ultime, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a Banca d'Italia.

4. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della Direttiva 98/26/CE. TARGET2-Banca d'Italia è designato come «sistema» ai sensi del D.lgs. 210/2001.
5. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei titolari di conti T2S DCA in TARGET2-Banca d'Italia e della Banca d'Italia. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV del presente contratto e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto T2S DCA.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 5

Criteri di accesso

1. I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare titolari di conto T2S DCA su richiesta in TARGET2-Banca d'Italia:
 - a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
 - b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
 - c) BCN degli Stati membri e BCE,

a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della Banca d'Italia una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.

2. La Banca d'Italia può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali titolari di conti T2S DCA:
 - a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;
 - b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
 - c) (i) imprese d'investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e
ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e
 - e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.
3. Gli istituti di moneta elettronica iscritti all'albo di cui all'articolo 114-bis, comma 2 del Testo unico bancario o comunque operanti in Italia ai sensi dell'articolo 114-ter, comma 3 del medesimo Testo unico non sono ammessi a partecipare a TARGET2-Banca d'Italia.

Articolo 6

Procedure di adesione

1. Affinché la Banca d'Italia apra un conto T2S DCA a favore di un soggetto, questi deve rispettare i criteri di accesso delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 5 e deve:
 - a) rispettare tutti i seguenti requisiti tecnici:
 - i) installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per fornire una connessione tecnica alla SSP e/o alla

piattaforma T2S e per immettere in essa ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell'infrastruttura stessa. A tal fine, i partecipanti richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, quando si connettono direttamente alla piattaforma T2S, i richiedenti un conto T2S DCA devono concludere un accordo con un fornitore dei servizi di rete T2S per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell'appendice I; e

ii) aver superato i collaudi e ottenuto le autorizzazioni richiesti da Banca d'Italia; e

b) soddisfare i seguenti requisiti legali:

i) presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite da Banca d'Italia in altro contesto; e

ii) per gli enti creditizi o le imprese di investimento non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da Banca d'Italia in altro contesto.

2. I soggetti che intendono aprire un conto T2S DCA devono farne richiesta per iscritto alla Banca d'Italia, allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:

a) moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla Banca d'Italia, debitamente compilati;

b) il capacity opinion, se richiesto dalla Banca d'Italia;

c) il country opinion, se richiesto dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla domanda di apertura di un conto T2S DCA.

4. La Banca d'Italia respinge la richiesta di apertura di conto T2S DCA se:

a) non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all'articolo 5;

b) non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1;

c) l'apertura di un conto T2S DCA, a giudizio della Banca d'Italia, ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-Banca d'Italia o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento

delle funzioni della Banca d'Italia come descritte nella legge e nello Statuto della Banca d'Italia e nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

5. Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto T2S DCA, la Banca d'Italia comunica al richiedente l'apertura di un conto T2S DCA la propria decisione al riguardo. Qualora la Banca d'Italia richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della Banca d'Italia delle suddette informazioni dal richiedente l'apertura del conto T2S DCA. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.

Articolo 7

Titolari di conti T2S DCA

I titolari di conti T2S DCA in TARGET2-Banca d'Italia devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6. Essi devono avere almeno un conto T2S DCA presso la Banca d'Italia.

Articolo 8

Collegamenti tra conti titoli e conti T2S DCA

1. Un titolare di conto T2S DCA può richiedere a Banca d'Italia di collegare il proprio conto T2S DCA a uno o più conti titoli detenuti per proprio conto o per conto dei propri clienti che detengono conti titoli in uno o più CSD partecipanti.
2. I titolari di conti T2S DCA che collegano i propri conti T2S DCA ai conti titoli per conto dei propri clienti, come descritto al comma 1, sono tenuti a predisporre e mantenere la lista dei conti titoli collegati e, se del caso, la struttura della funzionalità di client-collateralisation (collateralizzazione cliente).
3. A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, si ritiene che il titolare di conto T2S DCA abbia dato mandato al CSD in cui sono detenuti i conti titoli collegati di addebitare sul conto T2S DCA le somme risultanti dalle operazioni in titoli che hanno luogo su tali conti titoli.
4. Il paragrafo 3 si applica indipendentemente da eventuali accordi tra il titolare del conto T2S DCA e il CSD e/o i titolari di conti titoli.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 9

Obblighi della Banca d'Italia e dei titolari di T2S DCA

1. La Banca d'Italia apre su richiesta del titolare del conto T2S DCA e gestisce uno o più conto/i T2S DCA denominati in euro. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
2. Le tariffe per i servizi sui conti T2S DCA sono stabilite nell'appendice VI. Il titolare del conto PM principale al quale è collegato il conto T2S DCA risponde del pagamento di tali tariffe.
3. I titolari di conto T2S DCA assicurano che saranno connessi a TARGET2-Banca d'Italia nelle giornate lavorative, conformemente alla giornata operativa di cui all'appendice V.
4. Il titolare di un conto T2S DCA dichiara e garantisce a Banca d'Italia che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.
5. I titolari di conti T2S DCA garantiscono una corretta gestione della liquidità nel conto T2S DCA durante la giornata. Tale obbligo include, a titolo esemplificativo, ottenere regolarmente informazioni sulla propria posizione di liquidità. La Banca d'Italia fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun titolare di conto T2S DCA che abbia optato per tale servizio sulla piattaforma T2S, a condizione che il titolare di conto T2S DCA sia connesso alla piattaforma T2S attraverso un fornitore di servizi di rete T2S.

Articolo 10

Cooperazione e scambio d'informazioni

1. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e i titolari di conti T2S DCA devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-Banca d'Italia. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto.
2. La Banca d'Italia istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i titolari di conti T2S DCA in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema.
3. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System) nelle pagine dedicate sul sito internet della BCE. Il T2IS e il sistema informativo di TARGET2-Securities possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività delle rispettive piattaforme.
4. La Banca d'Italia può inviare comunicazioni ai titolari di conti T2S DCA tramite messaggio di rete o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione. I titolari di conti T2S DCA possono raccogliere informazioni attraverso l'ICM, nella misura in cui siano anche titolari di conto PM, o altrimenti tramite il T2S GUI.
5. I titolari di conti T2S DCA sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla Banca d'Italia e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I titolari di conti T2S DCA tramite il T2S GUI sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-Banca d'Italia dalla Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia è autorizzata a comunicare alle BCN fornitrici della SSP o alle 4BC qualunque informazione relativa ai titolari di conti T2S DCA di cui le BCN fornitrici della SSP o le 4BC possano necessitare nel loro ruolo di amministratori del servizio («Service Administrators») ai sensi del contratto concluso con il fornitore dei servizi di rete TARGET2 e/o con il fornitore dei servizi di rete T2S.
7. I titolari di conti T2S DCA informano la Banca d'Italia di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda.
8. I titolari di conti T2S DCA informano la Banca d'Italia di:
 - a) qualsiasi nuovo titolare di un conto titoli collegato al conto T2S DCA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, che accettano; e

- b) qualsiasi modifica relativa ai titolari di conti titoli elencati al punto a).
9. I titolari di conti T2S DCA informano immediatamente la Banca d'Italia nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono assoggettati a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE ovvero di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.

Articolo 11

Designazione, sospensione o cessazione del conto PM principale

1. Il titolare di conto T2S DCA designa il conto PM principale cui è collegato il conto T2S DCA. Il conto PM principale può essere detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da Banca d'Italia e può appartenere a un soggetto giuridico diverso dal titolare del conto T2S DCA.
2. Non può essere designato come titolare di un conto PM principale un partecipante che utilizza un accesso via Internet.
3. Qualora il titolare del conto PM principale e il titolare del conto T2S DCA siano soggetti giuridici diversi, e nel caso in cui la partecipazione di tale titolare di conto PM principale designato sia sospesa o cessata, la Banca d'Italia e il titolare del conto T2S DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite. Il titolare di conto T2S DCA adotta tutte le misure necessarie per designare senza indugio un nuovo titolare di conto PM principale che risponderà di ogni fattura in sospeso. Alla data della sospensione o cessazione del titolare del conto PM principale e fino a che sia designato un nuovo titolare di conto PM principale, i fondi eventualmente giacenti sul conto T2S DCA alla fine della giornata sono trasferiti su un conto di Banca d'Italia. Tali fondi sono soggetti alle condizioni di remunerazione previste all'art 12 comma 3 delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM in TARGET2, come aggiornate periodicamente.
4. La Banca d'Italia non è responsabile per qualunque perdita subita dal titolare di conto T2S DCA quale conseguenza della sospensione o cessazione della partecipazione del titolare del conto PM principale.

APERTURA E GESTIONE DEL CONTO T2S DCA ED ELABORAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 12

Apertura e gestione dei conti T2S DCA

1. La Banca d'Italia apre e gestisce almeno un conto T2S DCA per ciascun titolare di T2S DCA. Un conto T2S DCA è identificato attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri che sarà strutturato come segue:

	Nome	Formato	Contenuto
Parte A	Tipo di conto	1 carattere esatto	« C » per conto in contanti
	Codice paese della banca	2 caratteri esatti	Codice paese ISO 3166-1
	Codice valuta	3 caratteri esatti	EUR
Parte B	Titolare del conto	11 caratteri esatti	Codice BIC
Parte C	Sotto-classificazione del conto	Fino a 17 caratteri	Testo libero (alfanumerico) fornito dal titolare del conto T2S DCA

2. Non sono ammessi saldi a debito sui conti T2S DCA.
3. Sul conto T2S DCA non si detengono fondi overnight. All'inizio e alla fine della giornata lavorativa il saldo del conto T2S DCA è pari a zero. Si considera che i titolari di conti T2S DCA abbiano dato istruzioni alla Banca d'Italia di trasferire eventuali saldi rimanenti alla fine della giornata lavorativa come definita nell'appendice V al conto PM principale di cui all'articolo 11, comma 1.
4. Il conto T2S DCA è utilizzato soltanto entro il periodo tra l'inizio della giornata T2S e la fine della giornata T2S come definito dalle User Detailed Functional Specifications (UDFS) di T2S.
5. I conti T2S DCA non producono interessi.

Articolo 13

Operazioni che possono essere effettuate attraverso il conto T2S DCA

A condizione che abbia designato i necessari conti titoli, il titolare del conto T2S DCA può effettuare le seguenti operazioni attraverso il conto T2S DCA, sia per proprio conto sia per conto dei propri clienti:

- a) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM;
- b) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA;
- c) il regolamento di istruzioni in contante derivanti dalla piattaforma T2S; e
- d) trasferimenti di contante tra il conto T2S DCA e il conto T2S DCA di Banca d'Italia nel contesto specifico di cui ai paragrafi 8 e 9 delle "Condizioni per le operazioni di autocollateralizzazione" di cui all'Allegato III bis della TARGET2 Guideline.

Articolo 14

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1. Gli ordini di pagamento immessi dai titolari di conti T2S DCA si considerano accettati dalla Banca d'Italia se:
 - a) il messaggio di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete T2S;
 - b) il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-Banca d'Italia e supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I; e
 - c) nei casi in cui un ordinante o un beneficiario sia stato sospeso, la BC del partecipante sospeso abbia dato il proprio consenso esplicito.
2. La Banca d'Italia rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al comma 1. La Banca d'Italia informa il titolare di conto T2S DCA di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell'appendice I.
3. La piattaforma T2S appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base all'ordine di ricezione.

Articolo 15

Riserva e blocco di liquidità

1. I partecipanti possono effettuare riserve o bloccare la liquidità sui propri conti T2S DCA. Questo non costituisce garanzia di regolamento rispetto ai terzi.
2. Nel richiedere di riservare o di bloccare un certo ammontare di liquidità, i partecipanti danno istruzione alla Banca d'Italia di ridurre di tale ammontare la liquidità disponibile.
3. La richiesta di riserva è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da imputare a riserva, la riserva viene elaborata. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, è sottoposta a riserva e la differenza può essere colmata dalla liquidità immessa fino a raggiungere l'intero ammontare della riserva.
4. La richiesta di blocco è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da bloccare, il blocco richiesto viene elaborato. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, non viene bloccato nessun importo e la richiesta di blocco è ripresentata fino a che l'intero ammontare di cui si richiede il blocco possa essere raggiunto con la liquidità disponibile.
5. Il partecipante può in qualsiasi momento della giornata lavorativa nella quale la richiesta di riserva o di blocco è stata elaborata dare istruzione alla Banca d'Italia di cancellare la riserva o il blocco. Non sono consentite cancellazioni parziali.
6. Tutte le richieste di riserva o di blocco di liquidità ai sensi del presente articolo scadono alla fine della giornata lavorativa.

Articolo 16

Momento di immissione, momento di irrevocabilità

1. Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e del D. lgs. 210/2001, i trasferimenti di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA o i trasferimenti di liquidità da conto T2S DCA a conto PM sono considerati come immessi in TARGET2-Banca d'Italia e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto T2S DCA del titolare di conto T2S DCA è addebitato. I trasferimenti di liquidità da conto PM a conto T2S DCA sono regolati dalle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 applicabili al sistema componente TARGET2 dal quale hanno origine.

2. Ai fini degli artt. 2 e 4 del d. lgs. n. 210/2001, di recepimento della direttiva 98/26/CE, e per tutte le operazioni di regolamento sui conti T2S DCA si applicano le seguenti regole:
- a) per tutte le operazioni di regolamento sui conti T2S DCA e che sono soggette a controllo di congruenza (matching) di due ordini di trasferimento separati, tali ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-Banca d'Italia al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S dalla piattaforma T2S e irrevocabili nel momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (congruente) sulla piattaforma T2S; oppure
 - b) in via d'eccezione rispetto al punto a), per le operazioni in cui è coinvolto un CSD partecipante che abbia un componente di matching separato per cui gli ordini di trasferimento sono inviati direttamente a tale CSD partecipante per la verifica di congruenza (matching) nel suo componente di matching separato, gli ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-Banca d'Italia al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S da tale CSD partecipante, e irrevocabili dal momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (congruente) sulla piattaforma T2S. Un elenco di CSD ai quali si applica il punto b) è disponibile sul sito Internet della BCE.

TITOLO V

REQUISITI DI SICUREZZA, ASPETTI DI CONTINGENCY E INTERFACCE UTENTE

Articolo 17

Procedure di business continuity e di contingency

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici le operazioni sul conto T2S DCA, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell'appendice IV.

Articolo 18

Requisiti di sicurezza

1. I titolari di conti T2S DCA pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I titolari di conti T2S DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.
2. I titolari di conti T2S DCA informano la Banca d'Italia di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La Banca d'Italia può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conti T2S DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento analogo.
3. La Banca d'Italia può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cybersicurezza o la prevenzione delle frodi, in capo a tutti i titolari di conti T2S DCA e/o ai titolari di conti T2S DCA che sono ritenuti problematici da parte della Banca d'Italia.

Articolo 19

Interfacce utente

1. Il titolare di conto T2S DCA o il titolare del conto PM principale che agisce per suo conto, utilizza uno o entrambi i seguenti mezzi per accedere al conto T2S DCA:
 - a) connessione diretta alla piattaforma T2S in modalità U2A o A2A; oppure
 - b) l'ICM combinato con i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2.
2. La connessione diretta alla piattaforma T2S consente ai titolari di conto T2S DCA di:
 - a) accedere e, se del caso, modificare informazioni relative al loro conto;
 - b) gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità dai conti T2S DCA.
3. L'ICM combinato con i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2 consentono al titolare del conto PM principale di:
 - a) accedere alle informazioni relative ai propri conti;
 - b) gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità da e verso i conti T2S DCA.

Ulteriori dettagli tecnici relativi all'ICM sono contenuti nella Guida per gli aderenti a TARGET2-Banca d'Italia.

TITOLO VI

INDENNIZZO, REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 20

Meccanismo d'indennizzo

Nel caso in cui permangano fondi overnight su un conto T2S DCA a causa di un malfunzionamento tecnico della SSP o della piattaforma T2S, la Banca d'Italia offre di indennizzare i partecipanti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell'appendice II.

Articolo 21

Regime di responsabilità

1. Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e i titolari di conti T2S DCA sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.
2. La Banca d'Italia è responsabile nei confronti dei propri titolari di conto T2S DCA nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET2-Banca d'Italia. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della Banca d'Italia è limitata ai danni diretti causati al titolare di conto T2S DCA, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.
3. La Banca d'Italia non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della Banca d'Italia, programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la Banca d'Italia abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio e la conclusione delle procedure di business continuity e di contingency di cui all'appendice IV).

4. La Banca d'Italia non è responsabile:
- a) nei limiti in cui il danno è causato dal titolare di conto T2S DCA;
 - b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la Banca d'Italia può ragionevolmente esercitare (*forza maggiore*).

Fermo restando quanto previsto dal d. lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva 2015/2366/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della Banca d'Italia possa essere esclusa.

5. La Banca d'Italia e i titolari di conti T2S DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.
6. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la Banca d'Italia può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della Banca d'Italia o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della Banca d'Italia è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della Banca d'Italia è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente comma, le BCN fornitrici della SSP e le 4BC non sono considerate terzi.

Articolo 22

Regime probatorio

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti relativi al conto T2S DCA, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti- conto, tra la Banca d'Italia e i titolari di conto T2S DCA, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete T2S.
2. Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla Banca d'Italia o dal fornitore dei servizi di rete T2S sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la Banca d'Italia. La versione memorizzata o stampata

³ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)

del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete T2S è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.

3. In caso di guasto della connessione di un titolare di conto T2S DCA al fornitore dei servizi di rete T2S, il titolare di conto T2S DCA ricorre a mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi, concordati con Banca d'Italia. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla Banca d'Italia ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.
4. La Banca d'Italia tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai titolari di conti T2S DCA per un periodo di 10 anni dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni titolare di conto T2S DCA in TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti.
5. I libri contabili e i registri della Banca d'Italia (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei titolari di conti T2S DCA e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

TITOLO VII

CESSAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI T2S DCA

Articolo 23

Durata e cessazione ordinaria dei conti T2S DCA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, un conto T2S DCA in TARGET2-Banca d'Italia è aperto a tempo indeterminato.
2. Un titolare di conto T2S DCA può chiudere il suo conto T2S DCA in TARGET2-Banca d'Italia in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la Banca d'Italia un preavviso di durata inferiore.
3. La Banca d'Italia può recedere in relazione al conto T2S DCA di un titolare di conto T2S DCA in TARGET2-Banca d'Italia in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel titolare di conto T2S DCA un preavviso di durata diversa.

4. A seguito della cessazione del conto T2S DCA, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.
5. A seguito della cessazione, il conto T2S DCA è chiuso conformemente all'articolo 25.

Articolo 24

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1. La partecipazione di un titolare di conto T2S DCA a TARGET2-Banca d'Italia cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:
 - a) l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o
 - b) la perdita da parte del titolare del conto T2S DCA dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.

Ai fini del presente comma, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di misure di gestione delle crisi nel senso di cui alla direttiva 2014/59/UE nei confronti di un titolare di conto T2S DCA non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

2. La Banca d'Italia può disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del titolare di conto T2S DCA a TARGET2-Banca d'Italia se:
 - a) si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al comma 1);
 - b) il titolare di conto T2S DCA compie una grave violazione delle presenti Condizioni;
 - c) il titolare di conto T2S DCA non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della Banca d'Italia;
 - d) il titolare di conto T2S DCA è escluso da un Closed Group of Users (CGU) di T2S o cessa in altro modo la sua partecipazione allo stesso; e/o
 - e) si verifica qualunque altro evento riguardante il titolare di conto T2S DCA che, a giudizio della Banca d'Italia, potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-Banca d'Italia o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della Banca d'Italia dei propri compiti, così come descritti nella legge, nello Statuto della Banca d'Italia e nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

3. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al comma 2, la Banca d'Italia tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).
4. a) Nel caso in cui la Banca d'Italia disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di conto T2S DCA a TARGET2-Banca d'Italia ai sensi dei commi 1 o 2, la Banca d'Italia informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S, il titolare di conto T2S DCA interessato, le altre BC e gli altri titolari di conti T2S DCA e PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto T2S DCA e del conto PM che riceve il messaggio;
b) Una volta che tale messaggio di rete ICM (nel caso dei titolari di conto PM) o messaggio di rete T2S (in caso di titolari di conto T2S DCA) sia stato ricevuto dai partecipanti, i medesimi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione di un titolare di conto T2S DCA a TARGET2-Banca d'Italia o a un altro sistema componente di TARGET2. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall'immissione di un ordine di pagamento a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di pagamento è stato immesso in TARGET2-Banca d'Italia dopo la ricezione del messaggio di rete ICM o del messaggio di rete T2S, secondo l'opzione tecnica di cui all'articolo 19 utilizzata dal titolare di conto T2S DCA.
5. A seguito della cessazione della partecipazione di un titolare di conto T2S DCA, TARGET2-Banca d'Italia non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale titolare di conto T2S DCA o a favore di esso.
6. Se il titolare di un conto T2S DCA è sospeso da TARGET2-Banca d'Italia, in base a presupposti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono sottoposti a regolamento solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto T2S DCA sospeso.
7. Se il titolare di conto T2S DCA è sospeso da TARGET2-Banca d'Italia in base a presupposti di cui al comma 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita da quel titolare di conto T2S DCA devono essere elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di un conto T2S DCA, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità

giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata devono essere elaborati in conformità con il comma 6.

Articolo 25

Chiusura dei conti T2S DCA

1. I titolari di conti T2S DCA possono richiedere alla Banca d'Italia di chiudere i propri conti T2S DCA in qualunque momento, dando alla Banca d'Italia un preavviso di 14 giornate lavorative.
2. Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell'articolo 23 o 24, la Banca d'Italia chiude i conti T2S DCA del titolare di conto T2S DCA interessato, dopo aver regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento non regolati ed esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 26.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Diritti di pegno e compensazione della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti T2S DCA dei titolari di conto T2S DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.
2. La Banca d'Italia ha il diritto di cui al comma 1 anche se i propri diritti sono condizionati o non ancora esigibili.
3. Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto T2S DCA, riconosce la costituzione di un pegno a favore della Banca d'Italia, presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla Banca d'Italia dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge italiana.
4. Al verificarsi di:
 - a) qualunque evento di default, previsto all'articolo 24, comma 1; ovvero
 - b) qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 24, comma 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del

titolare di conto T2S DCA, nonostante l'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti di un titolare di conto T2S DCA e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del titolare di conto T2S DCA, o ad essi relativo;

tutti gli obblighi del titolare di conto T2S DCA divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del titolare di conto T2S DCA e della Banca d'Italia sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

5. La Banca d'Italia dà prontamente preavviso al titolare di conto T2S DCA di qualunque compensazione operata ai sensi del comma 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.
6. La Banca d'Italia può, senza preavviso, addebitare sul conto T2S DCA di ogni titolare di conto T2S DCA qualunque somma da questi dovuta alla Banca d'Italia in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 27

Riservatezza

1. La Banca d'Italia tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al titolare di conto T2S DCA o ai suoi clienti, salvo che il titolare di conto T2S DCA o il cliente abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto nazionale.
- 1bis. In deroga al comma 1, il titolare di conto T2S DCA acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 24 non siano considerate riservate.
2. In deroga al comma 1, il titolare di conto T2S DCA acconsente a che la Banca d'Italia comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare di conto T2S DCA, altri conti T2S DCA detenuti da titolari di conto T2S DCA dello stesso gruppo, o i clienti del titolare di conto T2S DCA, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-Banca d'Italia ad a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-Banca d'Italia, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di

TARGET2, o per il monitoraggio dell'esposizione del titolare di conto T2S DCA o di quella del suo gruppo; b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; c) autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

3. In deroga al comma 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare di conto T2S DCA o i suoi clienti, la Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare di conto T2S DCA o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.
4. Le informazioni riguardanti l'attività di TARGET2-Banca d'Italia alle quali i titolari di conti T2S DCA hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I titolari di conti T2S DCA tengono tali informazioni riservate, salvo che la Banca d'Italia abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I titolari di conti T2S DCA assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscono in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
5. La Banca d'Italia è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete T2S.

Articolo 28

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1. I titolari di conti T2S DCA si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti T2S DCA. I

titolari di conti T2S DCA, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete T2S, hanno l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

2. La Banca d'Italia si intende autorizzata dai titolari di conti T2S DCA ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione del titolare di conto T2S DCA a TARGET2-Banca d'Italia.
3. I titolari di conti T2S DCA laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:
 - a) qualora la Banca d'Italia sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto T2S DCA che è ordinante:
 - (i) il titolare di conto T2S DCA effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla Banca d'Italia la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;
 - (ii) il titolare di conto T2S DCA non immette alcun ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM o ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA eccezion fatta per gli ordini concernenti il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso titolare di conto T2S DCA, finché non abbia ottenuto conferma dalla Banca d'Italia che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;
 - b) qualora la Banca d'Italia sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto T2S DCA che sia beneficiario, il titolare di conto T2S DCA effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla Banca d'Italia la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente comma, i termini «fornitore di servizi di pagamento», «ordinante» e «beneficiario» hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 29

Comunicazioni

1. Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni previste o consentite nelle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta o mediante un messaggio autenticato attraverso il fornitore dei servizi di rete T2S. Le comunicazioni dirette alla Banca d'Italia sono inviate al capo del Servizio Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia, Via Nazionale 91, Roma o all'indirizzo BIC BITAITRRXXX. Le comunicazioni dirette al titolare di conto T2S DCA sono inviate all'indirizzo, indirizzo PEC, numero di fax ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal titolare di conto T2S DCA alla Banca d'Italia.
2. Per comprovare l'avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.
3. Tutte le comunicazioni sono effettuate in italiano e/o in inglese.
4. I titolari di conto T2S DCA sono vincolati da tutti i formulari e documenti della Banca d'Italia che i titolari di conto T2S DCA hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 10, comma 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la Banca d'Italia ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 30

Rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete T2S

1. Ciascun titolare di conto T2S DCA può concludere un accordo separato con un fornitore dei servizi di rete T2S relativo ai servizi da quest'ultimo forniti in rapporto all'utilizzo del conto T2S DCA da parte del titolare stesso. Il rapporto giuridico che intercorre tra un titolare di conto T2S DCA e il fornitore dei servizi di rete T2S è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni del loro accordo separato.

2. I servizi che il fornitore dei servizi di rete T2S deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla Banca d'Italia con riguardo a TARGET2.
3. La Banca d'Italia non è responsabile per gli atti, errori od omissioni del fornitore dei servizi di rete T2S (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti), o per qualunque atto, errore od omissione di terzi selezionati dai titolari di conti T2S DCA per accedere alla rete del fornitore di servizi di rete T2S.

Articolo 31

Procedura di modifica

La Banca d'Italia può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante PEC. Le modifiche si intendono accettate salvo che il titolare di conto T2S DCA vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un titolare di conto T2S DCA si opponga alla modifica, la Banca d'Italia può far cessare immediatamente la partecipazione di quel titolare di conto T2S DCA a TARGET2-Banca d'Italia e chiudere i suoi conti T2S DCA.

Articolo 32

Diritti dei terzi

1. Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai titolari di conti T2S DCA a terzi senza il consenso scritto della Banca d'Italia.
2. Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla Banca d'Italia e dai titolare di conto T2S DCA in TARGET2-Banca d'Italia.

Articolo 33

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la Banca d'Italia e i titolari di conti T2S DCA in TARGET2-Banca d'Italia è regolato dalla legge italiana.
2. Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante il rapporto di cui al comma 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di Roma.

3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la Banca d'Italia e i titolari di conti T2S DCA è Roma.

Articolo 34

Scindibilità

L'invalidità, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 35

Entrata in vigore e cogenza

Le presenti Condizioni hanno effetto a partire dalla data in cui la Banca d'Italia accetta la richiesta di partecipazione presentata dal partecipante, redatta in conformità al modello predisposto dalla Banca d'Italia, ovvero dalla diversa data indicata dalla Banca d'Italia nella lettera di accettazione della richiesta di partecipazione.

PARAMETRI DEI CONTI IN CONTANTI DEDICATI T2S (T2S DCA) - SPECIFICHE TECNICHE

In aggiunta alle Condizioni, all'interazione con la piattaforma T2S si applicano le seguenti regole:

1. **Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-Banca d'Italia relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati**
 - 1) T2S utilizza i servizi di un fornitore di servizi di rete T2S per lo scambio di messaggi. Ogni titolare di conto T2S DCA che utilizza una connessione diretta ha una connessione con almeno una rete sicura IP di un fornitore di servizi di rete T2S.
 - 2) Prima di poter partecipare a TARGET2-Banca d'Italia, ciascun titolare di conto T2S DCA supera una serie di test finalizzati a dimostrare la sua competenza tecnica e operativa.
 - 3) Per l'immissione di ordini di trasferimento di liquidità nel conto T2S DCA si utilizza il servizio del fornitore di servizi di rete T2S. Gli ordini di trasferimento di liquidità sono indirizzati direttamente al T2S DN e devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) nel caso di trasferimento di liquidità tra due conti T2S DCA, i numeri di conto unici di 34 caratteri sia del titolare di conto T2S DCA mittente sia del ricevente; oppure
 - b) nel caso di trasferimento di liquidità tra un conto T2S DCA e un conto PM, il numero di conto unico di 34 caratteri del titolare di conto T2S DCA mittente e il numero di conto del conto PM ricevente.
 - 4) Per lo scambio di informazioni con la piattaforma T2S possono essere utilizzate la modalità A2 A ovvero la modalità U2 A. La sicurezza dello scambio di messaggi tra i titolari di conti T2S DCA e la piattaforma T2S si fonda sul servizio Public Key Infrastructure (PKI) offerto da un fornitore dei servizi di rete T2S. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da tale fornitore di servizi di rete T2S.
 - 5) I titolari di conti T2S DCA devono conformarsi alla struttura di messaggio e alle specifiche di campo di cui alla norma ISO20022. Tutti i messaggi

includono un Business Application Header (BAH). Struttura del messaggio, specifiche di campo e BAH sono definite nella documentazione ISO, in virtù delle restrizioni stabilite per T2S, come descritto nel capitolo 3.3.3 Cash Management (camt) delle UDFS (specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti) di T2S.

- 6) Il contenuto dei campi è validato a livello di piattaforma T2S in conformità ai requisiti delle UDFS di T2S.

2. Tipo di messaggio

- 1) Sono elaborati i seguenti tipi di messaggio di sistema, soggetti a sottoscrizione:

Tipo di messaggio	Descrizione
(camt.003)	Get Account
(camt.004)	Return Account
(camt.005)	Get Transaction
(camt.006)	Return Transaction
(camt.009)	Get Limit
(camt.010)	Return Limit
(camt.011)	Modify Limit
(camt.012)	Delete Limit
(camt.018)	Get Business Day Information
(camt.019)	Return Business Day Information
(camt.024)	Modify Standing Order
(camt.025)	Receipt
(camt.050)	Liquidity Credit Transfer
(camt.051)	Liquidity Debit Transfer
(camt.052)	Bank To Customer Account Report
(camt.053)	Bank To Customer Statement
(camt.054)	Bank To Customer Debit Credit Notification
(camt.064)	Limit Utilisation Journal Query
(camt.065)	Limit Utilisation Journal Report
(camt.066)	Intra Balance Movement Instruction
(camt.067)	Intra Balance Movement Status Advice
(camt.068)	Intra Balance Movement Confirmation
(camt.069)	Get Standing Order
(camt.070)	Return Standing Order
(camt.071)	Delete Standing Order
(camt.072)	Intra Balance Movement Modification Request
(camt.073)	Intra Balance Movement Modification Request Status Advice
(camt.074)	Intra Balance Movement Cancellation Request
(camt.075)	Intra Balance Movement Cancellation Request Status Advice
(camt.078)	Intra Balance Movement Query
(camt.079)	Intra Balance Movement Query Response
(camt.080)	Intra Balance Modification Query
(camt.081)	Intra Balance Modification Report
(camt.082)	Intra Balance Cancellation Query
(camt.083)	Intra Balance Cancellation Report
(camt.084)	Intra Balance Movement Posting Report
(camt.085)	Intra Balance Movement Pending Report

3. **Verifica di doppia immissione**

- 1) Tutti gli ordini di trasferimento di liquidità sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di rigettare gli ordini di trasferimento di liquidità immessi per errore più di una volta.
- 2) I seguenti parametri sono controllati:
 - a) Riferimento dell'ordine (End to End Id);
 - b) Conto di addebito e accredito (conto T2S DCA o conto PM); e
 - c) importo oggetto dell'istruzione.
- 3) Se tutti i campi descritti nel punto 2 relativi a un nuovo ordine di trasferimento di liquidità sono identici a quelli relativi a un ordine di trasferimento di liquidità precedentemente accettato ma non ancora regolato, ovvero a un ordine di trasferimento di liquidità che sia stato regolato nelle tre giornate lavorative precedenti, il nuovo ordine di trasferimento di liquidità è rigettato.

4. **Codici di errore**

Se un ordine di trasferimento di liquidità è rigettato in quanto non rispondente ai campi di cui al paragrafo 3, punto 2, il titolare del conto T2S DCA riceve una notifica di stato [camt.025], come descritto nel capitolo 4.1 delle UDFS di T2S.

5. **Avvio del regolamento**

- 1) Per gli ordini di trasferimento di liquidità immediati, non è richiesta alcuna etichetta XML;
- 2) Gli ordini di trasferimento di liquidità predefiniti e gli ordini di trasferimento di liquidità automatici scattano ad un determinato orario o evento nella giornata di regolamento:
 - a) per il regolamento ad un orario specifico, deve essere usata l'etichetta XML « Time(/ExctnTp/Tm/) »;
 - b) per il regolamento al verificarsi di un evento specifico, deve essere usata l'etichetta XML « (EventType//ExctnTp/Evt/) ».

- 3) Il periodo di validità degli ordini di trasferimento di liquidità automatici è fissato dalle seguenti etichette XML: « FromDate/VldtyPrd/FrDt/ » e « 'ToDate/VldtyPrd/ToDt' ».

6. **Regolamento di ordini di trasferimento di liquidità**

Gli ordini di trasferimento di liquidità non sono riciclati, messi in lista d'attesa o compensati.

I diversi status degli ordini di trasferimento di liquidità sono descritti nel capitolo 1.6.4 delle UDFS di T2S.

7. **Uso della modalità U2A e A2A**

- 1) Le modalità U2A e A2A possono essere utilizzate per ottenere informazioni e gestire liquidità. Le reti dei fornitori di servizi di rete T2S costituiscono le sottostanti reti tecniche di comunicazione per lo scambio di informazioni e l'attivazione delle misure di controllo. Le seguenti modalità sono disponibili per l'utilizzo da parte dei titolari di conti T2S DCA:

- a) modalità applicazione-applicazione (A2A)

Nella A2A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra la piattaforma T2S e l'applicazione interna del titolare del conto T2S DCA. Il titolare di conto T2S DCA pertanto deve assicurare la disponibilità di un'applicazione appropriata da utilizzare per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte).

- b) modalità utente-applicazione (U2A)

La modalità U2A permette una comunicazione diretta tra un titolare di conto T2S DCA e T2S GUI. Le informazioni sono esposte in un browser operante su un sistema PC. Per l'accesso alla modalità U2A l'infrastruttura informatica deve essere in grado di supportare cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale per gli utenti di T2S.

- 2) I dati statici sono disponibili in lettura in modalità U2A. Le finestre di dialogo sono predisposte solo in lingua inglese.
- 3) Le informazioni sono fornite nella modalità «pull», sono in altre parole rilasciate su richiesta del singolo titolare di conto T2S DCA.

- 4) I diritti di accesso alle modalità U2A e A2A sono concessi attraverso l'utilizzo di T2S GUI.
- 5) La firma « Non Repudiation of Origin » (NRO) (non disconoscibilità dell'origine) consente al ricevente di provare che tale messaggio è stato emesso e non è stato alterato.
- 6) Qualora un titolare di conto T2S DCA abbia dei problemi tecnici e non sia in grado di immettere alcun ordine di trasferimento di liquidità, può contattare la propria banca centrale che agirà con la massima diligenza possibile per conto del titolare del conto T2S DCA.

8. **Documentazione pertinente**

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS di T2S e nel manuale per gli utenti di T2S, come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet della BCE.

MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2 IN RELAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DEL CONTO T2S DCA

1. Principi generali

- a) In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2, i titolari di conti T2S DCA possono presentare richieste d'indennizzo conformemente al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 definito nella presente appendice.
- b) Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d'indennizzo di TARGET2 non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET2 dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.
- c) L'indennizzo di cui al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce l'unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2. Tuttavia, i titolari di conti T2S DCA possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L'accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce consenso irrevocabile del titolare di conto T2S DCA a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di pagamento per i quali accetta l'indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d'indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di pagamento o pagamento, il titolare di conto T2S DCA indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2.
- d) La formulazione di un'offerta d'indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della Banca d'Italia o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

2. Condizioni delle offerte d'indennizzo

- a) Un ordinante può presentare una domanda di commissione amministrativa e d'interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2, un ordine di trasferimento di liquidità non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.
- b) Un beneficiario può presentare domanda di commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere in una giornata lavorativa particolare. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - (i) trattandosi di un partecipante ammesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2 il beneficiario del pagamento sia ricorso ad un'operazione di rifinanziamento marginale; e/o
 - (ii) nel caso di tutti i partecipanti: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

3. Calcolo dell'indennizzo

- a) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un ordinante:
 - (i) la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun beneficiario;
 - (ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva

immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema dei fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e

(iii) nessun interesse compensativo è corrisposto se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.

b) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un beneficiario:

(i) la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;

(ii) per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), salvo che l'interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull'ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

4. Norme procedurali

a) Le richieste d'indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia in inglese (www.bancaditalia.it). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato

pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d'indennizzo.

- b) I moduli per la richiesta d'indennizzo devono essere presentati dai titolari di conti T2S DCA alla Banca d'Italia entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET2. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla Banca d'Italia deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.
- c) La Banca d'Italia esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai titolari di conti T2S DCA, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET2.
- d) La Banca d'Italia comunica l'esito dell'esame di cui alla lettera c) ai titolari di conti T2S DCA interessati. Se tale esito dà luogo a un'offerta d'indennizzo, i titolari di conti T2S DCA interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo pagamento o ordine di pagamento cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell'offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d'accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it)). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della Banca d'Italia entro il termine di quattro settimane, l'offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai titolari di conti T2S DCA interessati.
- e) La Banca d'Italia effettua il pagamento dell'indennizzo dopo aver ricevuto dal titolare di conto T2S DCA la lettera di accettazione dell'indennizzo. Al pagamento dell'indennizzo non si applicano interessi.

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

Facsimile dei capacity opinion e country opinion per i titolari di conti T2S DCA in TARGET2

Banca d'Italia

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile

signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del titolare di conto T2S DCA o della succursale del titolare di conto T2S DCA], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l'ordinamento di [giurisdizione ove il titolare di conto T2S DCA ha la sede legale; di seguito «giurisdizione»], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del titolare di conto T2S DCA] (di seguito «titolare di conto T2S DCA») nel [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito «sistema»).

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il titolare di conto T2S DCA, nell'immettere ordini di trasferimento di liquidità e nel ricevere trasferimenti di liquidità, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

- 1) una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del titolare di conto T2S DCA, quali risultano in vigore alla presente data;
- 2) [qualora applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [qualora applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];
- 3) [nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l'autorizzazione del titolare di conto T2S DCA a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in [giurisdizione];
- 4) [qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del titolare di conto T2S DCA, comprovante la volontà del titolare di conto T2S DCA di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e
- 5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del titolare di conto T2S DCA i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del titolare di conto T2S DCA necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito «documenti del titolare di conto T2S DCA»).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

- 1) Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento dei conti dedicati in contanti (conti T2S DCA) in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e
- 2) [...].

Le norme e il [...] saranno di seguito denominati «documenti del sistema» (e, quando considerati unitamente ai documenti del titolare di conto T2S DCA, «documentazione»).

II. PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla documentazione, che:

- 1) i documenti del sistema che ci sono stati forniti sono originali o copie conformi all'originale;
- 2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi da essi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo la legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dalla quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];
- 3) i documenti del titolare di conto T2S DCA rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;
- 4) i documenti del titolare di conto T2S DCA sono vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi è stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III. PARERI RIGUARDANTI IL TITOLARE DI CONTO T2S DCA

- 1) Il titolare di conto T2S DCA è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l'ordinamento [giurisdizione].
- 2) Il titolare di conto T2S DCA possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema al quale partecipa.
- 3) L'esercizio e l'adempimento da parte del titolare di conto T2S DCA dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema del quale il titolare di conto T2S DCA è parte non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamento di [giurisdizione] applicabile al titolare di conto T2S DCA o ai documenti del titolare di conto T2S DCA.

Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al titolare di conto T2S DCA in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.

- 4) Il titolare di conto T2S DCA ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a Banca d'Italia e al [titolare di conto T2S DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

**Facsimile dei country opinion per i titolari di conti T2S DCA non appartenenti al
SEE in TARGET2-Banca d'Italia**

[indirizzo]

[nome del sistema] [luogo],

[data]

Egregio signore o gentile

signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del titolare di conto T2S DCA o della succursale del titolare di conto T2S DCA] (di seguito «titolare di conto T2S DCA»), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione ove il titolare di conto T2S DCA è insediato; di seguito «giurisdizione»], secondo l'ordinamento [giurisdizione], ai fini della partecipazione del titolare di conto T2S DCA in un sistema componente TARGET2 (di seguito «sistema»). I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al titolare di conto T2S DCA insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti del sistema, come in seguito definiti.

Le valutazioni espresse nel presente parere sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge di [giurisdizione] quali risultano in vigore alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

1. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

- 1) Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto in contanti dedicato in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e
- 2) ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il titolare di conto T2S DCA e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la Banca d'Italia.

Le norme e [...] sono denominati in seguito «documenti del sistema».

2. PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere abbiamo assunto, in relazione ai documenti del sistema, che:

- 1) i documenti del sistema rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;
- 2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo l'ordinamento di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];
- 3) i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile sono conformi agli originali.

3. PARERE

In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1 Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del titolare di conto T2S DCA derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese].

3.2 Questioni generali sull'insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a. Tipi di procedure di insolvenza e gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto T2S DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto T2S DCA può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto T2S DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto T2S DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a ordini di pagamento, o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

3.2.b. Accordi in tema d'insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].

3.3 Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto T2S DCA.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a. Trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità

Le disposizioni delle norme relative al trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di trasferimento di liquidità trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di liquidità diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo l'ordinamento di [giurisdizione].

3.3.b. Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto T2S DCA non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai titolari di conti T2S DCA, necessari per la partecipazione al sistema, per esempio i fornitori dei servizi di rete.]

3.3.c. Tutele al verificarsi di eventi di default

[Qualora applicabili al titolare di conto T2S DCA, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del titolare di conto T2S DCA, l'escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l'ordinamento di [giurisdizione].]

3.3.d. Sospensione e cessazione

Qualora applicabili al titolare di conto T2S DCA, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del titolare di conto T2S DCA a seguito dell'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il titolare di conto T2S DCA generi

qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.3.e. Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di conto T2S DCA non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal titolare di conto T2S DCA a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.f. Scelta della legge applicabile e giurisdizione

Le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla legge applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.4 Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto T2S DCA possano essere revocati, nell'ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui [elenco delle sezioni] delle norme che stabiliscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento saranno valide ed efficaci e che un ordine di trasferimento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità di [elenco delle sezioni] delle norme non può essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione].

3.5 Sequestro

Qualora un creditore del titolare di conto T2S DCA richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere

l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del titolare di conto T2S DCA) — di seguito denominato «sequestro» — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione].

3.6 Garanzie [ove applicabile]

3.6.a. Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l'efficacia di un pegno o di un'operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.6.b. Priorità dell'interesse dei cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto

Nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto T2S DCA, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal titolare di conto T2S DCA a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del titolare di conto T2S DCA e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.

3.6.c. Titolo di escussione della garanzia

Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto T2S DCA, gli altri partecipanti al sistema e la Banca d'Italia quali [cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del titolare di conto T2S DCA attraverso l'azione di Banca d'Italia ai sensi delle norme.

3.6.d. Requisiti di forma e registrazione

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del titolare di conto T2S DCA e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti

contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione]

3.7 Succursali [nella misura in cui sia applicabile]

3.7.a. Il parere si applica all'attività mediante succursali

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al titolare di conto T2S DCA è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] nelle situazioni in cui il titolare di conto T2S DCA agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione].

3.7.b. Conformità al diritto

Né l'esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto T2S DCA costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].

3.7.c. Autorizzazioni necessarie

Né l'esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto T2S DCA richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a Banca d'Italia e al [titolare di conto T2S DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,
[firma]

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY

1. Disposizioni generali

- a) La presente appendice definisce gli accordi tra la Banca d'Italia e i titolari di conti T2S DCA, nel caso in cui uno o più componenti di TARGET2 o un fornitore di servizi di rete siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguardi un titolare di conto T2S DCA.
- b) Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all'ora locale presso la sede della BCE, vale a dire all'ora dell'Europa centrale (CET)⁴.

2. Misure di business continuity

- a) Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria e/o vi sia un guasto della SSP, della piattaforma T2S o di un fornitore di servizi di rete tali da incidere sulla normale operatività di TARGET2, la Banca d'Italia è legittimata ad adottare misure di business continuity.
- b) Le principali misure di business continuity e di contingency disponibili per la SSP sono le seguenti:
 - (i) trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo;
 - (ii) modifica degli orari di operatività della SSP; e
 - (iii) avvio dell'elaborazione in contingency per gli ordini di pagamento critici o molto critici, come rispettivamente definiti nel paragrafo 6, lettera c) e d) dell'Appendice IV delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM in TARGET2-Banca d'Italia.
- c) Le principali misure di business continuity e di contingency disponibili per la piattaforma T2S sono le seguenti:
 - (i) trasferimento dell'operatività della piattaforma T2S su un sito alternativo;

⁴ L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

- (ii) riprogrammazione degli eventi nella giornata di regolamento T2S.
- d) La Banca d'Italia ha piena discrezionalità nel decidere quali procedure di elaborazione di business continuity attivare.

3. Comunicazione di incidente

- a) Le informazioni riguardanti un guasto di TARGET2 e/o un evento esterno di natura straordinaria sono comunicate ai titolari di conti T2S DCA attraverso canali di comunicazione domestici, l'ICM, T2S GUI e il sistema informativo di T2S, come definito nelle UDFS di T2S. In particolare, le comunicazioni ai titolari di conti T2S DCA includono le seguenti informazioni:
 - (i) descrizione dell'evento;
 - (ii) ritardo previsto nell'elaborazione (se noto);
 - (iii) informazioni sulle misure già adottate.
- b) Inoltre, la Banca d'Italia può rendere noti ai titolari di conti T2S DCA altri eventi, in atto o previsti, capaci di incidere sulla normale operatività di TARGET2.

4. Trasferimento dell'operatività della SSP e/o della piattaforma T2S su un sito alternativo

- a) Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'operatività della SSP e/o della piattaforma T2S potrebbe essere trasferita su un sito alternativo, nell'ambito della stessa o di un'altra regione;
- b) Nel caso in cui l'operatività della piattaforma T2S sia trasferita in un'altra regione, i titolari di conto T2S DCA i) eviteranno di inviare nuove istruzioni alla piattaforma T2S e ii) su richiesta di Banca d'Italia effettueranno una riconciliazione e ripresenteranno eventuali istruzioni individuate come mancanti che siano state presentate entro un massimo di cinque minuti prima del momento del malfunzionamento o del momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria, e forniranno alla Banca d'Italia tutte le informazioni rilevanti a tale fine.

5. Modifica degli orari di operatività

- a) L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa o l'apertura di una nuova giornata lavorativa può essere ritardata. Durante il periodo di estensione dell'operatività di TARGET2, gli ordini di pagamento sono elaborati in conformità alla presente appendice.
- b) L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa e l'orario di chiusura può essere conseguentemente posticipato, se un guasto della piattaforma T2S o della SSP si è verificato nel corso della giornata ma è stato riparato prima delle ore 18:00. Tale posticipo dell'orario di chiusura in circostanze normali non eccede le due ore ed è annunciato ai titolari di conti T2S DCA il prima possibile. Una volta che tale posticipo è stato annunciato non può più essere revocato.

6. Malfunzionamenti collegati ai titolari di conti T2S DCA

- a) Nel caso in cui un titolare di conto T2S DCA abbia un problema che gli impedisca di regolare ordini di pagamento in TARGET2-Banca d'Italia, sarà sua responsabilità risolvere il problema.
- b) Nel caso in cui un titolare di conto T2S DCA immetta un numero straordinariamente alto di messaggi che ponga in pericolo la stabilità della piattaforma T2S e, quando gli sia richiesto dalla Banca d'Italia, non provveda senza indugio a evitare tale condotta, la Banca d'Italia può bloccare l'ingresso nella piattaforma T2S di tutti gli ulteriori messaggi immessi da tale titolare di conto T2S DCA.

7. Altre disposizioni

- a) In caso di guasto relativo alla Banca d'Italia alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET2-Banca d'Italia possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema.
- b) La Banca d'Italia può richiedere che i titolari di conti T2S DCA prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla Banca d'Italia. Qualunque onere sostenuto dai titolari di conti T2S DCA relativo ai test o ad altre iniziative è a loro esclusivo carico.

GIORNATA OPERATIVA

1. TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1 maggio, 25 dicembre e 26 dicembre.
2. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE, ossia l'ora CET⁵.
3. La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente e opera secondo il programma fissato nell'insieme di documenti che definiscono l'estensione di T2S (T2S Scope Defining Set of Documents).
4. La piattaforma T2S è disponibile nelle modalità U2A e A2A durante l'intera giornata di regolamento, tranne che durante il periodo di manutenzione tecnica dalle 03:00 alle 05:00. Durante il periodo di manutenzione tecnica i messaggi inviati in modalità A2A saranno messi in coda. Non sarà possibile inviare messaggi in modalità U2A.
5. Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'appendice IV.
6. La tabella seguente mostra gli orari di operatività e gli eventi significativi durante la giornata:

Giornata operativa SSP		Giornata operative T2S (applicabile ai conti T2S DCA)	
Ora	Descrizione	Ora	Descrizione
18:45	Elaborazione di avvio giornata (invio dei file GL subito dopo le 18:45)	18:45	Avvio giornata
–		–	- Modifica della data lavorativa
19:00 ⁽¹⁾		20:00	- Termine per l'accettazione di dati CMS (19:00)
			- Preparazione del regolamento notturno

⁵ L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

19:00 – 19:30 ⁽¹⁾)	Regolamento notturno: erogazione di liquidità da SF a HAM e PM; da HAM a PM e da PM a T2S DCA.	20:00 – 03:00	Regolamento notturno: - Primo ciclo di regolamento notturno - Ultimo ciclo di regolamento notturno (la sequenza X comprende il regolamento parziale delle istruzioni di pagamento non regolate idonee al regolamento parziale e che non sono state eseguite per mancanza di titoli; la sequenza Y comprende il rimborso dei vari fornitori di liquidità alla fine del ciclo)
19:30 ⁽¹⁾) – 22:00	Regolamento notturno (NTS1): - Messaggio di avvio procedura; - Accantonamento di liquidità sulla base degli ordini automatici immessi per l'elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S)		
22:00 – 01:00	Finestra temporale di manutenzione tecnica ⁽²⁾	03:00 – 05:00	Finestra temporale di manutenzione tecnica ⁽³⁾
01:00 – 07:00	Elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S)	05:00 – 18:00	Attività diurne/regolamento in tempo reale ⁽⁴⁾ : - Preparazione del regolamento in tempo reale ⁽⁴⁾ - Finestre di regolamento parziale alle 14:00 e alle 15:45 ⁽⁵⁾ (per 15 minuti) - 16:00 : cut-off per DvP - 16:30 : Rimborso automatico dell'auto-collateralisation seguito da un cash sweep opzionale - 17:40 : Cut-off per le operazioni di gestione di tesoreria concordate bilateralmente (Bilaterally agreed treasury management operations, BATM) e le operazioni di banca centrale (CBO) - 17:45 : Cut-off per il trasferimento di liquidità inbound Cash sweep automatico dopo le 17:45 - 18:00 : cut-off per FOP
06:45 – 07:00	Finestra per attività propedeutiche all'operatività diurna		
07:00 – 18:00	Fase dell'attività diurna - 17:00 : Cut-off per i pagamenti dei clienti - 17:45 : Cut-off per i trasferimenti di liquidità verso i conti T2S DCA		

	- 18:00 : Cut-off per i pagamenti interbancari e i trasferimenti di liquidità in entrata dai conti T2S DCA		
18:00	- 18:15 ⁽¹⁾ : Cut-off per l'utilizzo di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti I dati per l'aggiornamento del sistema contabile sono disponibili per le banche centrali poco dopo le 18:30	18:00	- Fine dell'elaborazione dei regolamenti in T2S
-		-	
18:45	18:40 ⁽¹⁾ : Cut-off per l'utilizzo del rifinanziamento marginale (esclusivamente BCN) Elaborazione di fine giornata	18:45	- Riciclaggio e scarico - Rapporti ed estratti di fine giornata

Note:

- (1) Più 15 minuti nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.
- (2) Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 22:00 del venerdì alle 1:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 22:00 dell'ultimo giorno lavorativo fino alle 1:00 del successivo giorno lavorativo.
- (3) Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 3:00 del sabato alle 5:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 3:00 del giorno festivo fino alle 5:00 del successivo giorno lavorativo.
- (4) La preparazione del regolamento in tempo reale ed il regolamento in tempo reale possono avere inizio prima della finestra di manutenzione se l'ultimo ciclo di regolamento notturno ha termine prima delle 3:00.
- (5) Ogni finestra di regolamento parziale ha la durata di 15 minuti. Il regolamento parziale si applica alle istruzioni di pagamento non regolate idonee al regolamento parziale e che non sono state eseguite per mancanza di titoli

7. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), sulle pagine dedicate del sito internet della BCE. Le informazioni sullo stato operativo della SSP e della piattaforma T2S in T2IS, sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information

System) e nel sito internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante il normale orario di lavoro.

SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per i servizi di T2S

1. Per i servizi di T2S collegati ai conti T2S DCA sono applicate ai titolari di conti PM principali le seguenti tariffe:

<i>Voci tariffarie</i>	<i>Tariffa</i>	<i>Nota esplicativa</i>
Servizi di regolamento		
Ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA	14,1 euro cent	per trasferimento
Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità, ecc.)	9,4 euro cent	per operazione
Servizi informativi		
Rapporti A2 A	0,4 euro cent	Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato
Interrogazioni A2 A	0,7 euro cent	Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2A generata
Interrogazioni U2 A	10 euro cent	Per funzione di ricerca eseguita
Interrogazioni U2 A scaricate	0,7 euro cent	Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2A generata e scaricata
Messaggi raggruppati in un file	0,4 euro-cent	Per messaggio in un file
Trasmissioni	1,2 euro-cent	Per trasmissione

Spett.le BANCA
D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Conti T2S DCA in TARGET2-Banca d'Italia – Elenco dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency.

Il/la....., con
sede legale in
.....,
(Stato) (Città) (indirizzo)

codice BIC:, codice identificativo:,

legalmente rappresentat... da
.....,

comunica i nominativi e trasmette gli specimen delle firme dei dipendenti autorizzati a richiedere alla Banca d'Italia l'attivazione della funzionalità ICM per effettuare trasferimenti di liquidità di cui all'Appendice I, articolo 7, paragrafo 6, del presente Contratto.

NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE (facoltativo)	QUALIFICA	FIRMA

In fede.

.....

.....

(firma del legale rappresentante)